

IL DIRIGENTE

premesse che

il Consiglio Comunale, con deliberazione del 21.02.1985 n. 478, ratificava la delibera di Giunta, del 02.03.1984 n. 328, di approvazione del progetto relativo alla costruzione del tratto di strada di urbanizzazione primaria del piano di zona "167" nei comprensori E/1, E/2 ed E/3 nella zona di Poggio Tre Galli;

il Consiglio Comunale, con delibera del 05.08.1986 n. 371, ratificava la delibera di Giunta del 29.06.1984 n. 1077 con cui l'Amministrazione aveva disposto l'occupazione d'urgenza delle aree riportate nel piano particellare di esproprio;

la società Mancusi Group S.r.l., proprietaria delle aree espropriate, proponeva un'azione civile innanzi al Tribunale di Potenza per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva dei propri terreni. Il Tribunale, con sentenza del 25.01.2003, n. 59, rilevava che la giurisdizione era del giudice amministrativo.

la società Mancusi Group S.r.l. riassumeva la causa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con richiesta di risarcimento dei danni per illecita occupazione da parte del Comune;

Il Tribunale Amministrativo, con sentenza del 28.07.2017, n. 535, rigettava il ricorso e la società proponeva appello chiedendo al Consiglio di Stato di condannare il Comune alla restituzione dei beni con il pagamento degli indennizzi dovuti ovvero, in alternativa, di ordinare al comune ad adottare il provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3489/2023 del 04.04.2023, condannava il Comune ad adottare un provvedimento di acquisizione del bene, con la corresponsione delle indennità previste dall'art. 42 - bis del D.P.R. 327/2001, ovvero di restituzione del bene;

in data 23.11.2023 l'U.D. Lavori Pubblici e Reti predisponendo una deliberazione di Consiglio Comunale per adempiere alle richieste della suddetta sentenza, avente ad oggetto la sola indicazione della scelta discrezionale e motivata sulla procedura espropriativa;

in data 28.11.2023 l'U.D. Bilancio e Partecipate esprimeva parere non favorevole alla proposta di deliberazione, richiedendo la stima per l'acquisizione del bene;

l'U.D. Lavori Pubblici e Reti conferiva al dipendente geom. Vincenzo Salvato l'incarico di redigere la richiesta perizia di stima che lo stesso consegnava con nota n° 0009050/2024 di prot. in data 23.01.2024;

in data 12.01.2024 con decreto n° 3270 di prot. la Prefettura di Potenza comunicava al Comune di Potenza la nomina dell'avv. Adriana Violetto quale Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza in oggetto;

il nominato Commissario ad acta, con propria Deliberazione n° 1 del 28.10.2024 ha preso d'atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3489/2023, ha indicato la scelta discrezionale e motivata sulla procedura espropriativa, ha riconosciuto il debito fuori bilancio art. 194 comma 1

lett. a) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e l'acquisizione sanante ai sensi dell'art 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., firmandone il relativo decreto;

con deliberazione di Giunta Comunale n° 293 del 19.11.2024 è stato effettuato il prelevamento dal fondo passività potenziali sul bilancio di previsione 2024 – 2026 delle somme relative al procedimento relativo al debito fuori bilancio in questione;

con determinazione dirigenziale RCG n° 2798/2024 del 29.11.2024 si è proceduto ad impegnare le somme necessarie per la liquidazione di quanto stabilito nella citata deliberazione n° 1 del Commissario ad acta;

preso atto che la società Mancusi Group S.r.l. in data 04.12.2024 ha presentato reclamo al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per l'annullamento e/o la riforma del decreto di acquisizione sanante relativo alle aree oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3489/2023 del 04.04.2023, non accettando quindi l'indennità prevista nel suddetto decreto;

considerato che

l'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. al comma 4 recita che *“Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, **ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'[articolo 20, comma 14](#)**; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'[articolo 14, comma 2](#).”*

l'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. recita che *“Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. **L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'[articolo 45](#)**. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio.”*

si rende quindi necessario procedere alla liquidazione delle somme indicate nel decreto di acquisizione sanate procedendo al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

verificato che

la somma complessiva di € 98.836,76 trova copertura sull'impegno 11247/2024;

non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

dato atto

della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

che i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;

richiamati i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i, il D. Lgs. 50/2016, la legge 120/2020 e la legge 108/2021 ;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.03.2024 con la quale è stato aggiornato il DUP 2024-2026;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 23.09.2024 con la quale è stato Approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) riferito al triennio 2025-2027;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.03.2024, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026";

la deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 30 aprile 2024 con la quale è stato approvato il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026* che, ai sensi del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, assorbe il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10 aprile 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2024-2026 di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000";

il decreto sindacale n. 67 del 12.07.2024 con il quale è stato prorogato al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim dell'U.D. Lavori Pubblici e Reti fino al definitivo conferimento degli incarichi dirigenziali e definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare la somma di € 98.836,76 alla ditta Mancusi Group S.r.l. di Potenza per il pagamento del debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 3489/2023 del 04.04.2023 del Consiglio di Stato sull'impegno 11247/2024;
2. di depositare la suddetta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti;

3. di dare atto che il presente atto non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;
5. di dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso questa Unità di Direzione.

Il Dirigente
dott. Giuseppe Romaniello